



14:42 18 SET 2017

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00033693/A0300C-01 19/09/17 CR

C. 02-18-02/1190/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE N. 1186

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno
trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

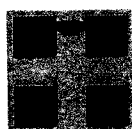
OGGETTO: Stagione venatoria 2017-2018, che il Piemonte recepisca attraverso un atto concreto le indicazioni dell'ISPRA.

Premesso che:

- pochi giorni fa l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, ha emesso un comunicato di **invito alla limitazione all'attività venatoria** rivolto a tutte le Regioni italiane, Piemonte compreso;
- l'ISPRA spiega che il 2017 è stato caratterizzato, già a partire dagli inizi dell'anno, da una situazione meteorologica decisamente critica, caratterizzata da temperature massime assai elevate e prolungati periodi di siccità, che ha determinato in tutta Italia una situazione accentuata di stress in molti ecosistemi;
- tale situazione è stata aggravata da una drammatica espansione sia del numero degli incendi sia della superficie percorsa dal fuoco (+260% rispetto alla media del decennio precedente);
- questa situazione, lancia l'allarme ISPRA, comporta una condizione di rischio per la conservazione della fauna e rischia di avere, nel breve e nel medio periodo, effetti negativi sulla dinamica di popolazione di molte specie. Infatti determina un peggioramento delle condizioni fisiche e può condizionare negativamente il successo riproduttivo e aumentare la mortalità degli individui giovani e adulti, a causa di una maggior vulnerabilità a malattie e predazione. A ciò va ad aggiungersi un impoverimento quali-quantitativo dell'offerta trofica.
- ancora più grave risulta la situazione per gli ecosistemi acquatici. Le temperature elevate provocano un'alterazione delle reti trofiche esistenti e parziale o totale collasso delle biocenosi. Allo stesso tempo, con il perdurare della crisi idrica molti ambienti palustri nel corso dell'estate tendono a seccare, riducendo il successo riproduttivo delle specie che nidificano più tardivamente e costringendo gli uccelli a concentrarsi nelle poche aree che rimangono allagate. In un tale contesto, inoltre, l'impatto antropico sugli ecosistemi acquatici risulta ancora più incisivo sia a causa dei maggiori prelievi sia per la maggior concentrazione di sostanze inquinanti.

Considerato che:

- in applicazione del comma 1, art. 19 della L. 157/1992, l'ISPRA, **seguendo il principio di precauzione**, invita le Regioni per l'imminente stagione venatoria ad adottare provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni. In particolare consiglia di adottare:
 - o **sospendere l'autorizzazione a svolgere l'addestramento ed allenamento dei cani da caccia;**



- **divieto di caccia da appostamento**, soprattutto qualora sia stata autorizzata l'anticipazione del prelievo (la cosiddetta preapertura);
- posticipo all'inizio di ottobre dell'apertura della stagione venatoria agli **Anatidi e agli altri uccelli di palude** Caccia agli uccelli acquatici, e nel caso attuare ulteriori misure di tutela;
- **per la caccia alle specie stanziali**, limitazione del il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici con valutazione caso per caso. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, riduzione del periodo di caccia o limitazione del carniere consentito. Per i ripopolamenti di lepri o di galliformi nel corso dell'estate posticipare i rilasci e l'apertura della caccia nei confronti delle specie oggetto di ripopolamento;
- **estendere il divieto di caccia nelle aree forestali incendiate** (come già previsto dalla Legge 353/2000, art. 10, comma 1 per le sole aree boscate) almeno per due anni a tutte le aree percorse dal fuoco (cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, ecc.), nonché ad una fascia contigua alle aree medesime;

Il Consiglio regionale,

impegna la Giunta regionale ad accogliere le indicazioni dell'ISPRA, in particolare:

- *sospendere l'autorizzazione a svolgere l'addestramento ed allenamento dei cani da caccia;*
- *divieto della caccia da appostamento;*
- *sospensione della preapertura avviata il 2 settembre 2017;*
- *in assenza di dati certi, limitazione del periodo di caccia o limitazione del carniere per tutte le specie selvatiche stanziali;*
- *sospensione dei ripopolamenti ai fini venatori;*
- *estensione del divieto di caccia nelle aree forestali incendiate (già previsto dalla Legge 353/2000, art. 10, comma 1 per le sole aree boscate) almeno per due anni a tutte le aree percorse dal fuoco (cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, ecc.), nonché ad una fascia contigua alle aree medesime.*

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)